



COMUNE DI PANCARANA

(Provincia di Pavia)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA


delibera n. 9
del 26 marzo 2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMU/TASI PER L'ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore 19,30, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio comunale

Risultano		presenti	assenti			presenti	assenti
1	FUSI Maurizio	si		9	LARDINI Tiziano	si	
2	MILANESI Valerio	si		10	TALAMO Michele	si	
3	NICOLINI Paola Teresa	si		11	BELLINZONA Paola	si	
4	PERNIGOTTI Cristiano	si					
5	MINUDRI Carolina	si					
6	MONTAGNA Isabella	si					
7	SORDI Matteo	si					
8	BRESCIANI Marco	si		Totali presenti/assenti		11	//

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Daniele Bellomo
Il Sindaco MAURIZIO FUSI, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p><i>Il Responsabile del servizio finanziario f.to dott.ssa Giorgia Brameri</i></p>	<p><i>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</i></p> <p><i>IL PRESIDENTE</i> <i>IL SEGRETARIO</i> <i>f.to Maurizio Fusi</i> <i>f.to dott. Daniele Bellomo</i></p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 15 APR 2019</p> <p><i>Il Segretario f.to dott. Daniele Bellomo</i></p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>Il Segretario dott. Daniele Bellomo</i></p> 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) disciplinata dal D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

CONSIDERATE, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e alla L. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall'anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 *"Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75"* e dell'intero comma 8 bis *"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

CONSIDERATO che:

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che *"Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione"*.

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);

- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato; il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della L. 27/12/2013, n. 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:
- l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTE:

- la delibera di Giunta comunale n. 8 del 30/01/2018 che confermava le aliquote e le detrazioni IMU/TASI per l'anno 2018;
- la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 21/03/2018 che confermava le aliquote e le detrazioni IMU/TASI per l'anno 2018;

VISTA la Legge di Bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:

- Legge 147/2013, articolo 1:

- Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
- Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- Co. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- In materia di IMU l'articolo 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che:

- co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali
- co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

CONSIDERATO che il limite del 2,5 per mille indicato per la TASI trova applicazione anche per il 2019 in virtù della conferma della norma relativa alla maggiorazione dello 0,8 che presenta una formulazione basata sul permanere dei limiti fissati al 10,6 IMU e al 2,5 TASI.

- Le deroghe collegate alle altre aliquote e fattispecie:

- Art. 13 dl 201/2011 comma 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;
- Articolo 13 dl 201/2011 comma 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Comma 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 201;
- Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;
- Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica nella seguente tabella alla cui copertura la TASI è diretta a:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2017
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Funzione 8 – servizio 1 “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi”	4.750,00
Illuminazione pubblica Funzione 8 – servizio 2 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”	11.850,00
Funzione 9 – servizio 6 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde” Verde Pubblico	5.000,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Funzione 1 – servizio 1 “gestione beni demaniali e patrimoniali”	9.250,00
Manutenzione patrimonio comunale Funzione 9 – servizio 4 “servizio idrico integrato”	1.000,00
Servizi alla persona Funzione 10 – servizio 4 “assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone”	12.000,00

- l'art. 53, comma 16, L. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448, che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, col quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02/02/2019);

RILEVATO che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, L. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, D.L. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

RITENUTO pertanto:

- di approvare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini IMU come di seguito elencato:

	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Aliquote base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	8,8 per mille
Terreni agricoli	8,8 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,8 per mille

- di approvare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini TASI come di seguito elencato:

Aliquota base	1,8 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	ESENTE
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	1,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1,00 per mille

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

TENUTO conto che:

- i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Unione Micropolis" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "e dell'articolo 18 della l.r. 27 giugno 2008 , n. 19, approvando lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione;
- con deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di tutte le funzioni fondamentali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n.78, nonché dei servizi "valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità" mediante costituzione di ufficio unico conferite da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana;
- con i decreti del presidente dell'Unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell'Unione;
- ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. Di approvare per l'anno 2019 ai fini dell'imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote:

	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Aliquote base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	8,8 per mille
Terreni agricoli	8,8 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,8 per mille

3. Di dare atto che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n. 201;
4. Di dare atto che il gettito ordinario IMU stimato per l'anno 2019 è pari a € 67.790,00;
5. Di determinare per l'anno 2019 ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:

Aliquota base	1,8 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	ESENTE
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	1,8 per mille

Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1,00 per mille
--	----------------

6. Di stabilire, limitatamente agli immobili di cat. D e ai Fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'immobile nella misura del 70% (settanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
7. Di dare atto che il gettito della TASI stimato per l'anno 2019 è pari a € 15.500,00 e viene destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di seguito indicati:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2017
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Funzione 8 – servizio 1 “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi”	4.750,00
Illuminazione pubblica Funzione 8 – servizio 2 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”	11.850,00
Funzione 9 – servizio 6 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde” Verde Pubblico	5.000,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Funzione 1 – servizio 1 “gestione beni demaniali e patrimoniali”	9.250,00
Manutenzione patrimonio comunale Funzione 9 – servizio 4 “servizio idrico integrato”	1.000,00
Servizi alla persona Funzione 10 – servizio 4 “assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone”	12.000,00

8. D provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, D.L. 6/12/2011, n. 201, della presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

